

N. 2002

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PREIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1997

Istituzione del tribunale ordinario, della procura della
Repubblica presso il tribunale ordinario e della pretura
circondariale di Legnano

ONOREVOLI SENATORI. - L'inizio della discussione in Commissione giustizia al Senato dei disegni di legge per l'istituzione del giudice unico di primo grado e la possibilità che si giunga ad una estesa revisione delle circoscrizioni giudiziarie rendono attuale una proposta di legge avanzata nella XII legislatura dagli onorevoli Marcello Lazzati ed altri (atto Camera n. 745).

La riproposizione al Senato dello stesso testo tende, quindi, ad inserirsi nell'ambito di quella specifica produzione normativa, non ancora tramutata in legge organica, diretta a dare una risposta alla crescente esigenza di riorganizzazione delle strutture giudiziarie, divenute, in diverse realtà territoriali, assolutamente insufficienti.

Nella fattispecie, si profila particolarmente urgente procedere alla revisione delle strutture giudiziarie del nord-ovest milanese, in quanto riteniamo che per attuare un programma di riforma di ampio respiro della cosiddetta geografia giudiziaria, sia necessario contemperare distinte valutazioni, le une attinenti ai carichi di lavoro segnalati e le altre alle distanze fra le sedi giudiziarie, nonché alle effettive possibilità di accesso degli operatori del diritto e dei cittadini agli uffici, tenuto conto della natura degli affari trattati.

Del resto quello della revisione della distribuzione delle sedi giudiziarie sul territorio è argomento risalente agli albori dello Stato unitario, su cui molto si è discusso e scritto, ma assai poco è stato realizzato in concreto, giacché, allo stato attuale, le strutture giudiziarie sono ancora disseminate in maniera «pletorica e sperequata», con notevoli caratteri di disomogeneità.

Ciò comporta che, per quanto concerne i tribunali, alcuni di essi, per indici di lavoro ed esiguità del bacino di utenza, registrano di fatto costi amministrativi e di gestione non più sostenibili, mentre altri, per am-

piezza della circoscrizione e del numero o densità di residenti nel territorio, abbisognano di consistenti mezzi e personale, al punto da sviluppare una strutturazione assai complessa in quanto contraddistinta da mega-uffici di difficile governabilità.

Anche se fermamente convinti della improcrastinabile urgenza di procedere ad una generale riforma della mappa geografica giudiziaria, siamo altresì consapevoli delle difficoltà e delle lungaggini burocratiche che tale impegno potrà comportare.

In quest'ottica riteniamo che quantomeno si possa, nell'immediato, procedere ad interventi di carattere settoriale ben mirati, che tengano conto della necessità di addivenire ad un adeguamento funzionale degli uffici giudiziari presenti in un determinato ambito territoriale, a fronte della dinamica della popolazione residente, dei rapporti sociali, degli affari e dello sviluppo economico che ne conseguono.

L'iniziativa legislativa in questione mira perciò a risolvere, in via definitiva, quei problemi logistici e di gestione che oggi gravitano sul tribunale di Milano e sulla procura presso la pretura circondariale di Milano.

Infatti la città di Legnano costituisce un importante centro della zona provinciale milanese con reti di comunicazione stradale e ferroviaria ben sviluppate, perciò in grado di migliorare, decongestionandolo, il traffico che quotidianamente è provocato dal pendolarismo diretto verso il centro storico di Milano, sede del Palazzo di giustizia.

Certo, in adempimento del principio del decentramento, si dovrà provvedere ad estendere l'organizzazione amministrativa nella zona nord-occidentale della provincia, anche per quanto riguarda i Ministeri delle finanze, della difesa e del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero di grazia e giustizia ha sinora mostrato di non tenere in debita considerazione lo sviluppo sociale ed economico registrato negli ultimi decenni in quel territorio. Possiamo comunque riconoscere che, almeno per quanto attiene alla costruzione di nuovi edifici giudiziari nella città di Legnano, il Ministero di grazia e giustizia ha finalmente provveduto ad approntare una struttura giudiziaria assai moderna, sicuramente in grado di rispondere alle crescenti esigenze di funzionalità domandate dall'utente. Questa struttura giudiziaria, peraltro dotata di una doppia aula di udienza e dei relativi servizi, reputiamo che ben potrebbe, alla luce di quanto sopra, far fronte alle esigenze derivanti dall'istituzione del tribunale.

In quest'ottica, nessun aggravio finanziario relativo alla costruzione di nuovi edifici giudiziari deriverebbe dalla approvazione del presente disegno di legge ma, al contrario - in caso di permanenza di Legnano nell'orbita di Milano - si concreterebbe una sottoutilizzazione della struttura già approntata.

Si pensi, poi, al carico di lavoro gravante sul tribunale di Milano: in campo civile, al 30 giugno 1993, i procedimenti pendenti erano 208 mila, 188 mila dei quali relativi al contenzioso, mentre in campo penale i processi pendenti nella fase dibattimentale erano 3.384 (istruiti con il vecchio rito) e 2.150 (con il nuovo).

Questi dati, pensiamo, possono essere indicativi di una situazione esplosiva degli uffici giudiziari di Milano che potrebbe trova-

re un riequilibrio con l'istituzione del tribunale del nord-ovest milanese e l'accorpamento delle sezioni distaccate di Legnano e di Rho e che importerebbe la realizzazione di una struttura omogenea formata da 31 comuni con oltre 380 mila abitanti, cui peraltro possono incorporarsi anche comuni i cui maggiori interessi ricadono decisamente nella zona nord-occidentale della provincia.

In base a quanto sopra, ci sembra che la nostra iniziativa legislativa tenda ad allinearsi all'unanime convincimento di procedere ad un graduale ridimensionamento dei grandi tribunali.

Avvertiamo infatti la necessità di avviare delle trasformazioni costruttive che riducano la distanza che separa la «straordinaria profondità e creatività» della funzione giudiziaria odierna dalla organizzazione ad essa preposta.

Occorre consentire ai cittadini di poter fruire di una giustizia che sia realmente alla portata di tutti, poiché crediamo che essa rappresenti un servizio di cui l'uomo è al tempo stesso utente e destinatario.

Ciò potrà attuarsi partendo da una analisi capillare delle diverse realtà territoriali per arrivare ad una completa revisione della mappa geografica giudiziaria, giacché anche dal suo successo dipenderà la portata complessiva della risposta giudiziaria.

Che tale operazione non sia facile e di rapida attuazione s'è già detto. Ma che sia indispensabile, è altrettanto pacifico. Ed è proprio alla luce di queste riflessioni che auspichiamo un sollecito accoglimento del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Sono istituiti nel distretto della corte di appello di Milano il tribunale di Legnano, la procura della Repubblica presso il tribunale di Legnano e la pretura circondariale di Legnano.

2. Il tribunale e la pretura circondariale di Legnano hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Arconate, Arese, Arluno, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cormano, Cornaredo, Cuggiono, Dairago, Garbagnate, Inveruno, Lainate, Legnano, Limbiate, Magnago, Nerviano, Nosato, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Senago, Turbigo, Vanzaghello, Vanzago, Villa Cortese.

3. Fa parte della pretura circondariale di Legnano la sezione distaccata di Rho.

Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli organici del Ministero, gli organici del tribunale, della pretura circondariale e della procura della Repubblica di Legnano sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle *A*, *B* e *C* annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla

legge 1° febbraio 1989, n. 30, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale, alla procura della Repubblica presso il tribunale, alla pretura circondariale ed alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Milano e rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza territoriale rispettivamente del tribunale ordinario, della procura della Repubblica presso il tribunale, della pretura circondariale e della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Legnano, sono devoluti alla competenza di questi ultimi uffici, ad eccezione delle cause civili già passate in decisione e dei procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

